

TI_GERICHTE 30.2014.11 vom 22. August 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-08-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2014.11

FR: TI_GERICHTE 30.2014.11 du 22 août 2014

IT: TI_GERICHTE 30.2014.11 del 22 agosto 2014

Regeste

Richiesta di una rendita di vecchiaia posticipata. L'assicurato non ha comprovato di aver inoltrato la domanda entro i termini di legge. A giusta ragione la cassa di compensazione ha calcolato la prestazione ordinaria versandogli la rendita retroattivamente senza interessi

Erwägungen

E. 1

Sono autorizzate a costituire casse di compensazione professionali una o più associazioni professionali svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali svizzere o regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, qualora: a. si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l'anno; b. la decisione di costituire una cassa di compensazione sia stata presa dall'organo dell'associazione competente a modificare gli statuti, alla maggioranza di tre quarti dei voti emessi, e sia stata documentata con atto pubblico.

E. 2

Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni fondatrici e, all'occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del comitato direttivo sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri membri, in ogni caso un terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od operai interessate, in proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rappresentati e appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominati membri del comitato direttivo soltanto cittadini svizzeri, affiliati alla rispettiva cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.

E. 3

La composizione del comitato direttivo delle casse di compensazione professionali paritetiche è stabilita a norma del regolamento delle stesse.

E. 4

La Confederazione e, con l'approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia.

E. 5

Le casse di compensazione possono affidare a terzi l'esecuzione di determinati compiti; necessitano a tal fine dell'autorizzazione del Consiglio federale. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all'obbligo del segreto secondo l'articolo 33 LPGa; sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge relative al trattamento e alla comunicazione di dati. La responsabilità di cui all'articolo 78 LPGa e all'articolo 70 della presente legge per i compiti svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni." Per l'art. 100 OAVS il regolamento della cassa deve essere presentato all'Ufficio federale il quale ha la competenza di approvarlo. A norma dell'art. 101 OAVS: " 1 Il regolamento della cassa deve contenere disposizioni sul diritto di voto dei membri del comitato direttivo della cassa e degli eventuali supplenti, nonché per stabilire la validità delle deliberazioni e delle decisioni. 2 Il regolamento delle casse di compensazione paritetiche deve contenere, oltre a quelle citate nell'articolo 57 capoverso 2 LAVS, e nel capoverso 1 del presente articolo, disposizioni su: a. la partecipazione alle spese di amministrazione, nonché all'obbligo di fare versamenti supplementari conformemente all'articolo 97; b. la nomina del presidente e del vicepresidente del comitato direttivo della cassa, e la durata della loro carica; c. la ripartizione dell'eventuale attivo o la copertura di un eventuale disavanzo delle spese di amministrazione nel caso di liquidazione." Per l'art. 106 OAVS: " 1 Il gerente della cassa deve essere cittadino svizzero. Egli non deve essere in rapporto di dipendenza con un datore di lavoro, con una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o con una persona che non esercita attività lucrativa ed è affiliata alla cassa, e deve occuparsi della gestione della cassa a titolo di attività principale; ove le circostanze lo giustificano, l'Ufficio federale può consentire eccezioni. 2 I poteri di rappresentanza del gerente della cassa devono essere delimitati nel regolamento della cassa. Questo non può tuttavia escludere né la competenza del gerente della cassa a prendere decisioni nei casi particolari, né i rapporti diretti tra il gerente della cassa e gli uffici federali e tra il gerente della cassa e i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa di compensazione. 3 Il rapporto di servizio tra la cassa di compensazione e il gerente deve essere regolato mediante contratto. È vietato affidare la gerenza della cassa a una persona giuridica o a una corporazione. Pendente causa il TCA ha effettuato alcuni accertamenti presso la Cassa convenuta e presso l'UFAS. Dai medesimi è emerso che _____ poteva, come ha fatto, emettere e firmare la decisione impugnata e nome e per conto di _____ (doc. XXIX e XXXI). Del resto l'insorgente, con le osservazioni del 19 agosto 2014, non contesta più questa circostanza (doc. XXXII). Dagli atti emerge infatti che l'UFAS, che ha rammentato come " in der Regel unterzeichnen die für eine Leistungsfestsetzung zuständigen Mitarbeitenden oder deren Vorgesetzte eine Rentenverfügung " (doc. XXX), conformemente all'art. 57 LAVS ha approvato il regolamento della Cassa, la quale può esercitare i compiti previsti dalla LAVS (cfr. in particolare art. 63 cpv. 1 LAVS), compresa l'emissione delle decisioni in ambito di rendite e che _____ è _____ della CO 1 ed è gerarchicamente immediatamente subordinata al gerente, _____, il quale conduce gli affari della Cassa nella misura in cui tale obbligo non compete al comitato direttivo della Cassa (cfr. anche _____). 3. L'insorgente sostiene anche che la Cassa non avrebbe esaminato nel merito ogni singola censura sollevata in sede di opposizione e fa valere una violazione del diritto di essere sentito. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter

prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2). In concreto dalla decisione impugnata emerge il motivo tipico per il quale la Cassa ha deciso di respingere l'opposizione e meglio l'assenza, secondo l'amministrazione, di una richiesta tempestiva di posticipo della rendita. La motivazione ha permesso all'insorgente di comprendere i motivi alla base del rifiuto e di potersi opporre con cognizione di causa al provvedimento. Infatti, l'interessato li ha contestati in sede di ricorso. Del resto secondo giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183). In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3). Inoltre questo TCA evidenzia che il ricorrente, malgrado abbia sollevato una censura formale, con il ricorso non chiede il rinvio alla Cassa ma domanda una sentenza di merito, e meglio il riconoscimento di una rendita posticipata dal 1° ottobre 2013, oltre agli interessi di mora fino al momento del versamento (doc. I, pag.

E. 7

e 8). Ora, il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3). Ne segue che il TCA deve entrare nel merito del ricorso. Nel merito 4. Giusta l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri che lavorano all'estero a determinate condizioni. Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni. Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art. 18 cpv. 1 LAVS) che hanno compiuto 65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS) rispettivamente 64 anni se donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS). Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS). La LAVS dà la possibilità di rinviare (art. 39 LAVS) o di anticipare (art. 40 LAVS)

il godimento della rendita grazie all'età flessibile. Per ciò che attiene al caso in esame, torna applicabile l'art. 39 LAVS, che regola la possibilità e l'effetto del rinvio della rendita: " 1 Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese . 2 La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta. 3 Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite." Gli art. 55 bis -55 quater OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57 OAVS trattano dell'anticipazione della rendita (cfr. anche la sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2). L'art. 55 ter OAVS stabilisce il supplemento percentuale della rendita a dipendenza degli anni (da 1 a 5) di rinvio, mentre l'art. 55 quater OAVS regola il modo in cui tale rinvio deve avvenire rispettivamente la sua revoca: " 1 Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti. 2 La revoca va fatta per iscritto. 3 Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite. 4 Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio." Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64 a LAVS e gli articoli 122 e seguenti OAVS si applicano per analogia (art. 59 OAVS). Quanto all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani. Per l'art. 67 cpv. 1bis OAVS, soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente. Una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta (art. 67 cpv. 2 OAVS). Le rendite sono fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita (art. 122 cpv. 1 OAVS). Giusta l'art. 122 cpv. 2 OAVS, se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i contributi in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, la rendita sarà pagata dalla cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi. 5. Nel caso di specie l'insorgente sostiene di aver inoltrato la richiesta di una rendita di vecchiaia posticipata nel corso del 2009 presso il suo Comune di domicilio (_____). Dagli atti e dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale emerge quanto segue. Il 13 gennaio 2009 la Cassa _____ ha ricevuto, dal ricorrente, una richiesta di calcolo di una rendita futura, datata 9 gennaio 2009 (doc. doc. XII e XII/5). Nella domanda l'insorgente ha indicato, quale variante di calcolo, quella relativa alla posticipazione della

rendita di 3 anni (doc. XII/5, pag. 3). La richiesta è stata trasmessa per competenza alla Cassa convenuta, dove l'interessato ha da ultimo pagato i contributi (doc. XII/4). Il 29 maggio 2009 la CO 1 _____ ha trasmesso al ricorrente quanto richiesto (doc. A13). Secondo il calcolo allestito dalla Cassa, l'interessato avrebbe beneficiato di una rendita di fr. 1'769 al mese dal 1° ottobre 2009 in caso di pensione a 65 anni, di fr. 2'071 in caso di rinvio al 1° ottobre 2012 dell'erogazione della prestazione di vecchiaia (doc. A 13). La Cassa di compensazione ha precisato che dal calcolo della prestazione non deriva alcun diritto ad una rendita (" Insbesondere kann aus dieser Berechnung kein Rentenanspruch abgeleitet werden "), ha citato l'art. 55quater OAVS per il quale la dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio ed ha allegato il formulario per la richiesta di una rendita (Doc. A13, pag. 3: " Formular Anmeldung für eine Altersrente "). In queste condizioni l'interessato non può ritenere che la domanda del 9 gennaio 2009 inoltrata per conoscere l'ammontare della rendita in caso di posticipo del suo versamento potesse essere ritenuta quale richiesta di rinvio. Le informazioni in senso contrario della Cassa sono chiare ed inequivocabili. A comprova del fatto che anche l'assicurato era cosciente della necessità di inoltrare una vera e propria richiesta di rinvio del versamento della prestazione tramite un formulario separato vi è inoltre la circostanza che lo stesso insorgente ha affermato di essersi recato nel corso del mese di agosto 2009 presso il Comune di _____ proprio per consegnare la domanda di posticipo dell'erogazione della rendita. Il ricorrente afferma infatti che il 6 o 7 agosto 2009 si sarebbe recato presso l'Agenzia AVS del suo Comune di domicilio (_____), per inoltrare la richiesta di posticipo (cfr. verbale di udienza, doc. XX). Il funzionario preposto, sentito quale teste dal TCA e indicato dal ricorrente quale persona cui avrebbe consegnato la citata domanda (doc. XVI), ha tuttavia affermato di non rammentare in quel periodo " di aver visto o ricevuto la richiesta di posticipo in questione " (doc. XX). Questo TCA rileva che l'interessato non ha tenuto copia dell'asserita domanda di posticipo dell'erogazione della rendita di vecchiaia e neppure ha prodotto un esibito di ricevuta da parte dell'amministrazione. Inoltre, non solo il funzionario allora attivo presso il Comune di domicilio non rammenta di aver ricevuto la domanda, ma né la Cassa _____, né la Cassa convenuta hanno ricevuto una comunicazione in tal senso. La circostanza sollevata dall'insorgente secondo cui una funzionaria della Cassa, e meglio _____, avrebbe promesso al ricorrente di regolare ogni cosa così da poter ottenere una rendita posticipata non può essergli d'aiuto. A prescindere dall'assenza di qualsiasi prova in tal senso, va rilevato da una parte che la semplice disponibilità a trovare una soluzione non significa che la richiesta di una rendita posticipata è stata inoltrata tempestivamente. D'altra parte in sede di udienza il ricorrente ha precisato che _____ ha affermato di non essere in possesso della domanda di posticipare la prestazione ma solo dei documenti riferiti al calcolo provvisorio. Il solo fatto di aver promesso che si " sarebbe occupata di tutto ", non fa nascere alcun diritto per il ricorrente. L'audizione di _____, richiesta dal ricorrente, si rivela di conseguenza superflua ai fini dell'esito della vertenza. L'interessato non può neppure prevalersi del fatto, sollevato in sede di ricorso (cfr. pag. 3) che il 18 settembre 2013, " proprio poco prima dell'inizio del versamento della rendita posticipata (e solo in quel momento) " la Cassa convenuta lo ha invitato " a compilare il formulario per ottenere la rendita AVS, sebbene sapesse che lui vi aveva diritto già a partire dal 1.10.2009 " (doc. I, pag. 3). Infatti, il formulario gli è stato trasmesso poiché il medesimo ricorrente ha preso contatto con la Cassa spiegandogli la situazione (cfr. doc. A10). Inoltre l'interessato afferma di aver chiesto il posticipo di tre

anni (doc. A10), ossia fino a ottobre 2012, mentre il formulario è stato trasmesso 4 anni dopo. Non vi è di conseguenza alcun nesso tra l'invio al ricorrente, da parte della Cassa, del formulario per la richiesta di una rendita AVS nel settembre 2013 e l'asserito inoltro della domanda di posticipo nel 2009. Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (in questo senso: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg). Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che "besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann". L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. In concreto l'insorgente non ha comprovato e neppure ha reso verosimile secondo l'usuale principio della verosimiglianza preponderante di aver inoltrato (tempestivamente) una richiesta di posticipare la rendita nei termini di cui all'art. 55ter OAVS. La decisione della Cassa che rifiuta di concedere il posticipo del versamento della rendita è di conseguenza conforme alla legge e non viola il principio del divieto di formalismo eccessivo. 6. L'interessato sostiene che sarebbe spettato alla Cassa, a conoscenza del suo indirizzo, al momento del compimento dei suoi 65 anni, renderlo attento circa il suo diritto al versamento della rendita di vecchiaia. Non avendolo avvisato,

l'amministrazione avrebbe trattenuto indebitamente la sua prestazione, senza neppure rendere conto, mensilmente, del suo avere e degli interessi ivi maturati. La censura dell'insorgente va respinta. Infatti, spetta all'assicurato far valere i propri diritti e domandare, ai sensi dell'art. 67 OAVS, di poter beneficiare della rendita di vecchiaia. Se la prestazione non viene richiesta, di norma non è versata. La circostanza che la prestazione, di principio, deve essere richiesta e non viene erogata d'ufficio, costituisce un principio generale delle assicurazioni sociali ed è una conseguenza dell'obbligo di collaborare delle parti (Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, ad art. 29 pag. 429, n. 7 e seguenti; cfr. anche DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna, 1995, pag. 188-189; cfr. anche DTF 113 V 13, DTF 127 V 209, sentenza I 731/01 del 3 giugno 2002, sentenza 8C_977/2012 del 27 marzo 2013). In concreto, inoltre, conformemente all'art. 67 cpv. 2 OAVS la Cassa _____ ha pubblicato nel 2009 le condizioni di diritto e di richiesta delle rendite AVS nel _____. In queste circostanze le tesi del ricorrente circa l'agire della convenuta quale "banca" o "cassa di risparmio" che avrebbe dovuto comunicargli mese per mese il conteggio del deposito ed il richiamo alle norme penali sull'appropriazione indebita sono infondate. 7. L'assicurato fa inoltre valere la violazione di numerose norme costituzionali e della CEDU, sostenendo che il mancato riconoscimento del posticipo della rendita sarebbe contrario alla Costituzione federale ed al diritto internazionale. L'interessato invoca il principio della buona fede e della parità di trattamento e sostiene che non siano stati rispettati gli art. 5 cpv. 2 Cost. fed., art. 8 cpv. 2 Cost. fed., art. 41 cpv. 2 Cost. fed., art. 46 cpv. 1 Cost. fed., art. 49 Cost. fed., art. 111 cpv. 1 Cost. fed. e art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. In sede di replica cita ulteriori articoli (doc. V). L'insorgente ribadisce che la Cassa non ha reagito al compimento del 65esimo anno di età, non lo ha informato di trattenere la rendita, non ha risposto alle argomentazioni sollevate da lui e dal suo legale, così che ha violato il principio di legalità (art. 1 CEDU) e il diritto di essere sentiti di cui all'art. 6 § 1 CEDU, il principio di uguaglianza (art. 14 CEDU) ed il divieto dell'abuso di diritto (art. 17 CEDU). Già solo per il fatto che l'interessato invoca genericamente le norme costituzionali e della CEDU senza motivare oltre ed in maniera approfondita le ragioni di una loro eventuale lesione, le censure andrebbero ritenute manifestamente infondate. Questo TCA le riprenderà comunque di seguito, spiegando perché non sono d'aiuto al ricorrente. 7.1. Per l'art. 5 cpv. 2 Cost. fed. l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. In concreto l'insorgente non indica le ragioni per le quali il principio della proporzionalità sarebbe stato violato. Non avendo comprovato di aver trasmesso il formulario per il posticipo della rendita nei termini previsti dalla LAVS e dall'OAVS, a giusta ragione, per i motivi già esposti in precedenza, la Cassa non ha dato seguito alla domanda tardivamente inoltrata nel 2013. 7.2. A norma dell'art. 8 cpv. 1 Cost. fed. tutti sono uguali davanti alla legge. Per l'art. 8 cpv. 2 Cost. fed. nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. Anche in questo caso l'insorgente non fa valere per quale motivo vi sarebbe stata una disparità di trattamento nei suoi confronti ed in cosa consisterebbe questa disparità. L'interessato ha potuto far valere i suoi diritti come qualsiasi altro cittadino, senza subire discriminazione alcuna ed è stato trattato come lo sarebbe stato qualsiasi altro assicurato. 7.3. A norma dell'art. 41 cpv. 1 lett. b Cost. fed. a complemento della responsabilità e delle iniziative private, la Confederazione e i cantoni si adoperano affinché ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute. Per l'art. 41 cpv. 2 Cost. fed. la Confederazione e i

Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza. Va subito detto che, come riconosciuto dalla dottrina (Auer/Malinverni/Hottelier: *Droit Constitutionnel Suisse*, vol. II *Les Droits Fondamentaux* 3 a Ed. 2013 n° 1528 p. 680) i diritti sociali non sono "self-executing" e quindi non possono essere invocati dai cittadini per una loro applicazione diretta. In altri termini l'art. 41 Cost. fed. non conferisce ai cittadini, ed in casu all'assicurato qui ricorrente, dei diritti soggettivi di diritto pubblico che possano essere fatti valere direttamente in giustizia (nel medesimo senso la giurisprudenza in DTF 130 I 113). L'insorgente non può dedurre diritti dalla norma costituzionale invocata. Quanto all'accenno all'art. 41 cpv. 2 Cost. fed., che prevede che la Confederazione ed i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, il TCA rileva come tale precetto sia stato recepito dalla Confederazione nella LAVS e nella LPC. La lamentela del ricorrente è generica e non contestualizzata a dovere. 7.4. Per l'art. 46 cpv. 1 Cost. fed. i Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. Secondo l'art. 46 cpv. 3 Cost. fed. la Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. A norma dell'art. 49 cpv. 1 Cost. fed. il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. In concreto la Cassa ha correttamente applicato la legge federale (LAVS e OVAS) e non ha fatto prevalere il diritto cantonale su quello federale. Non vi sono motivi per ritenere che nel caso di specie questi articoli costituzionali siano stati violati. 7.5. Secondo l'art. 111 cpv. 1 Cost. fed. la Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale. Secondo l'art. 111 cpv. 2 Cost. fed. la Confederazione provvede affinché sia l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione. Per l'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale. Questi articoli costituiscono la base legale per l'emanazione delle norme della legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS). Il mandato costituzionale è stato concretizzato tramite l'emanazione della citata legge, senza tuttavia dar diritto ad un importo specifico e la Cassa di compensazione ha applicato correttamente i disposti di legge al caso di specie. A dipendenza del vissuto professionale ed economico dei singoli assicurati è possibile che le rendite non coprano adeguatamente il fabbisogno vitale. Pertanto, nel caso in cui la previdenza costituita dai tre pilastri (l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale, art. 111 Cost. fed.) non sia sufficiente, la Confederazione ed i Cantoni intervengono versando prestazioni complementari (art. 112a Cost. fed.). Nel caso di specie l'interessato, se lo ritiene necessario e se i presupposti sono dati, può pertanto inoltrare una richiesta per eventualmente ottenere l'erogazione di prestazioni complementari. Egli non può per contro dedurre alcun diritto specifico per il caso in esame. 7.6. Non si vede neppure in quale modo la Cassa di compensazione avrebbe violato il principio di "legalità", che sarebbe insito nell'art. 1 CEDU, il quale prevede che le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della Convenzione, il diritto di essere sentito di cui all'art. 6 § 1 CEDU (di cui si è detto anche al consid. 3, ritenuto del resto che l'insorgente è stato sentito nel corso dell'udienza tenutasi il 22 maggio 2014 [cfr. consid. T]), il principio di uguaglianza (art. 14 CEDU: " Il godimento

dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione ”, già esaminato nell’ambito dell’invocata violazione dell’art. 8 Cost. fed.) ed il divieto dell’abuso di diritto (art. 17 CEDU: " Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione. "). La Cassa si è attenuta alle norme di legge vigenti e le ha applicate correttamente. 7.7. Va poi esclusa una violazione del principio della buona fede, sia perché non risulta dagli atti che la Cassa di compensazione avrebbe fornito una informazione erronea all’insorgente, sia perché quest’ultimo nemmeno la indica, limitandosi ad un generico rinvio a tale principio (cfr. anche consid. 5). 7.8. In sede di replica (doc. V), il ricorrente accenna, genericamente e senza alcuna motivazione, alla violazione di ulteriori articoli della Costituzione federale e della CEDU, in gran parte già discussi in precedenza. In particolare l’interessato cita l’art. 9 cpv. 2 Cost. fed. (recte: art. 9 Cost. fed.) secondo cui ognuno ha diritto ad essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato e l’art. 12 Cost. fed. per il quale chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. Il ricorrente fa inoltre valere il principio di legalità di cui all’art. 5 cpv. 1 Cost. fed., il preambolo della CEDU e cita gli art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (le parti hanno il diritto di essere sentite; di cui si è già detto in precedenza), 30 Cost. fed. (procedura giudiziaria) e 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza: “ Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l’esecuzione di un obbligo imposto dalla legge; c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso; d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente; e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’extradizione. 2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico. 3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza. 4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida,

entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale. 5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione”). Come già accennato, a prescindere dall’assenza di una motivazione relativa alla loro asserita violazione e senza che sia necessario esaminare oltre se queste norme siano direttamente applicabili, in concreto non vi sono motivi per ritenere che la Cassa non abbia correttamente applicato i citati articoli costituzionali e di diritto internazionale. L’amministrazione non ha agito in maniera arbitraria e non ha violato il principio della buona fede. Va qui ribadito che se l’interessato ritiene che l’ammontare della rendita AVS non gli permette di far fronte al proprio fabbisogno, può inoltrare all’autorità cantonale competente una domanda tendente all’ottenimento delle prestazioni complementari. Non vi è alcun motivo per ritenere che l’art. 12 della Costituzione federale sia in qualche modo stato violato nel preciso caso di specie. 8. Il ricorrente afferma che non è chiaro come avvenga, e come sia avvenuto nel caso in oggetto, il controllo delle informazioni statistiche da parte dell’Ufficio federale. Questa circostanza non è in ogni caso d’aiuto all’assicurato e comunque, in assenza dell’inoltro tempestivo della richiesta di rinvio della rendita, non è rilevante e non merita ulteriore approfondimento. 9. L’insorgente afferma che soltanto nel mese di gennaio 2014, e non anche per quelli da ottobre a dicembre 2013, è stato effettuato il pagamento della rendita nell’ammontare riconosciuto dalla Cassa. L’interessato contesta il conteggio e sostiene che è irregolare il mancato pagamento dei tre mesi precedenti e di conseguenza dal 1° ottobre 2013 sono dovuti, mese per mese, gli interessi di mora del 5% sulla somma riconosciuta dalla Cassa quale rendita dovuta fino al momento del pagamento. Va qui evidenziato che con la decisione formale del 9 dicembre 2013, confermata dalla decisione impugnata, la Cassa ha correttamente calcolato l’ammontare complessivo delle rendite dovuto dal mese di ottobre 2009 (mese susseguente il compimento del 65esimo anno di età del ricorrente [cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS]) al mese di dicembre 2013 (doc. A6, pag. 3), mentre con il 1° gennaio 2014 ha iniziato il versamento, ogni mese, della rendita di vecchiaia (doc. A6). Per quanto concerne gli interessi, in una sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014 il TF ha rammentato al consid. 7.2 che ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto all’obbligo di collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. Il diritto è fatto valere nel momento in cui è rivendicato ai sensi dell’art. 29 LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 27 all’art. 26 LPGA). A partire da questo momento l’assicuratore sociale ha 12 mesi di tempo per statuire (cfr. sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 7.2). Ciò significa che esso è tenuto a versare interessi di mora sulle sue prestazioni soltanto alla doppia condizione che siano trascorsi 24 mesi dalla nascita del diritto e 12 mesi dalla sua rivendicazione (cfr. Kieser, op. cit., n. 24, 26 e, a contrario, 43 all’art. 26 LPGA). Come nel caso giudicato dal TF, anche in concreto è evidente che la seconda condizione non si realizza nel caso di specie, il diritto alla rendita essendo stato rivendicato ai sensi degli art. 29 LPGA e 67 cpv. 1 OAVS soltanto nei mesi di settembre/ottobre 2013 (doc. A9). 10. Il ricorrente ha chiesto l’assunzione di numerose prove (cfr. doc. I). Pendente causa il TCA ha dato seguito alle richieste dell’interessato, ha effettuato diversi accertamenti ed ha sentito il ricorrente e la sua patrocinatrice nel corso dell’udienza del 22 maggio 2014 quando è stato interrogato quale teste _____, gerente dell’Agenzia AVS di _____ dal _____. Il TCA ha invece rinunciato a sentire _____, poiché, come spiegato al consid. 5, una sua audizione non avrebbe alcun influsso sull’esito della vertenza. Va a

questo proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser , Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner , Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi , Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

E. 11

Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. Di conseguenza non deve essere esaminata la richiesta dell'interessato di condannare la Cassa al pagamento di ripetibili sia in sede giudiziaria che in sede amministrativa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.